

CAPITOLATO SPECIALE

**OGGETTO: CESSIONE DEI RIFIUTI METALLICI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
DELL'ENTE - COD. CER 200140"**

RIFIUTO IN OGGETTO

Metalli

(cod. CER 200140)

**il dirigente di settore
Dr.ssa. Gabriella Diguseppe**

Per un importo complessivo dell'affidamento presunto pari a € 116.000,00 al netto di I.V.A. così suddivisi:

- € 28.000,00 anno 2013 (7 mesi)
- € 48.000,00 anno 2014
- € 48.000,00 anno 2015

3.2. Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'affidamento e per le quali si renda necessario lo stesso servizio. Il corrispettivo del servizio al Comune verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente ricevuti dalla ditta affidataria.

3.3. La ditta affidataria è obbligata a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento.

3.4. I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione, purchè determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà dell'Ente effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo della pesa della piattaforma ecologica, regolarmente certificata, del Comune di Monza. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40 kg. fra la pesa della Piattaforma Ecologica e la pesa dell'impianto. È fatto obbligo di fornire l'omologazione della pesa dell'impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici.

3.5. In caso di sospensione, interruzione o di abbandono del servizio, l'Amministrazione potrà sostituirsi alla ditta per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penali.

ART. 4. RECUPERO DEI RIFIUTI

4.1 . L'Impresa affidataria svolgerà le operazioni di recupero del rifiuto conferito nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 5. CORRISPETTIVO

5.1. Il corrispettivo dell'affidamento è stabilito dal prezzo unitario indicato in offerta dalla ditta aggiudicataria, espressa in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA.

Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per i primi dodici (12) mesi dell'appalto. A decorrere dal mese successivo l'adeguamento del prezzo potrà essere concesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del D.lgs. 163/2006.

ART. 6. PAGAMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

6.1. La ditta farà pervenire ogni tre mesi all'Amministrazione comunale, ai fini dell'emissione

della relativa fattura, un prospetto riepilogativo riportante le seguenti indicazioni: ragione sociale, partita IVA, indirizzo legale, indirizzo al quale si vuole ricevere la fattura (se diverso dall'indirizzo della sede legale), n. del formulario, data di conferimento, kg. a destino, quantitativo totale del periodo di riferimento fatturato, aliquota.

6.2. Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa.

ART. 7. DEPOSITO CAUZIONALE

7.1. A titolo di cauzione definitiva, la ditta affidataria costituisce un deposito cauzionale, pari al 10% dell'importo netto presunto contrattuale, in contanti, titoli di Stato o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi tutti derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni eventualmente sofferti dal Comune di Monza per fatto e colpa della ditta affidataria, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere nel corso dell'affidamento del servizio, per fatto della ditta a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

7.2. Resta salvo per l'Amministrazione, in ogni caso, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

7.3. L'affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'affidatario.

La cauzione resterà vincolata fino all'accertamento del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 8. NATURA DEL SERVIZIO - ESECUZIONE D'UFFICIO

8.1. Il servizio in oggetto non potrà essere sospeso o abbandonato. L'affidatario è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ect. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'ente comunale potrà sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi alla ditta affidataria, salvo il risarcimento del maggior danno.

8.2. In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'affidatario, regolarmente diffidato, non ottempererà agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'affidatario, i servizi necessari per il regolare andamento del servizio, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 9. GESTIONE DEL SERVIZIO

9.1. Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa affidataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

9.2. L'affidatario si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

ART. 10. DANNI A TERZI

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 11. COOPERAZIONE

Il personale dipendente dell'impresa affidataria provvederà a segnalare al Comune di Monza quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

ART. 12. PENALITÀ

12.1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di Monza di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'affidatario, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Comune di Monza, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune di Monza, è tenuto al pagamento di una penalità dell'importo variabile a discrezione del Responsabile del Procedimento da € 150,00 a € 3.000,00 a seconda della tipologia del servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento.

12.2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

12.3. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

12.4. L'ammontare della penalità sarà aggiunto alla somma della fattura successiva in scadenza.

ART. 13. DURATA DEL CONTRATTO

13.1. Il presente servizio avrà la durata di **mesi 31 (trentuno)**, con decorrenza dalla data convenuta nel contratto d'affidamento.

13.2. Il servizio potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di gara.

ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto nei seguenti casi:

- a) gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in ottemperanza a diffida formale da parte del Comune di Monza;
- b) arbitrario abbandono, da parte della ditta affidataria, del servizio oggetto dell'affidamento;
- c) nel caso di violazione del successivo art. 15 del presente capitolato;
- d) nel caso in cui l'appaltatore avesse mutato il luogo di consegna, senza il preventivo consenso dell'ente appaltante dietro motivata richiesta dell'affidatario;
- e) in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

ART. 15. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il subappalto del servizio è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. Al di fuori di tali limiti, è fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.

ART. 16. RISERVATEZZA

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 17. NORMATIVA APPLICABILE

17.1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e per la propria competenza, alla Legge Regionale n. 26/2003 e relative modifiche ed integrazioni e al D. Lgs. n. 163/2006.

17.2. L'affidatario avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e comunque correlate al servizio oggetto dell'affidamento.

ART. 18: ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Come previsto dall'art. 115 del D.lgs 163/2006 per il secondo anno contrattuale i prezzi dei servizi potranno essere rivisti applicando una revisione degli stessi pari alla inflazione media dell'annualità precedente del valore dei rifiuti metallici.

ART. 19. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute alla Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20. SPESE

Sono a carico dell'affidatario le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto.